

zione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato: ora questo non si potrebbe fare senza addursi le ragioni di fatto contro di esso.

Del resto la Istruzione medesima nell'articolo che segue dice doversi notificare al reo la sentenza. Dunque non basta la parte dispositiva, dettata seduta stante: fa mestieri scrivere per esteso la sentenza colla parte della narrazione e dei motivi, e poi notificarla legalmente al reo.

3° Gli *effetti* della sentenza criminale possono ridursi ai seguenti:

a) Che il giudice non può più correggerla (tranne che sia il Giudice supremo ovvero il Papa), nè tornarvi sopra, benchè ne abbia conosciuto l'errore o la ingiustizia.

b) Che il reo, se fra dieci giorni non ne muove appello, è obbligato di sottostare ad essa, la quale passa in *cosa giudicata* (c. *Inter. 3, De sent. et re iudic.*).

c) Che, oltre l'obbligo della pena espressa, la sentenza produce l'infamia al reo quando è condannato per delitto pubblico, come per adulterio, veneficio, furto, ecc., con tutte le conseguenze canoniche che l'infamia porta seco.

E bastino questi ricordi perchè la sentenza possa essere validamente e lecitamente emanata.

§ 25.

Produzione dell'appello.

“ XXXVI. La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporre appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

“ XXXVII. Per l'appello si osservano le norme stabilite dalla costituzione *Ad militantes* della sa. me. di Bene- detto XIV 30 Marzo 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col decreto 18 Dicembre 1835 e colla circolare 1 Agosto 1851

“ XXXVIII. La comparsa per l'appello deve farsi nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso

“ inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita. „

La sentenza deve notificarsi al reo: con qual mezzo? Il mezzo ordinario è quello del cursore della Curia, il quale è bene che se ne faccia rilasciare ricevo: ma se non può ottenerlo, basta l'attestato del medesimo cursore, come si disse altrove (p. 154).

Potrebbe anche intimarsi con lettera raccomandata munita del biglietto di ricevuta? Crediamo che sì, posto che cotal mezzo viene ammesso per le citazioni in questi processi sommarii, come si ha nell'art. XIV della Istruzione. Del medesimo parere è altresì Mons. Lega (*De Iud. Crim.* L. II, Vol. IV Par. III, n. 351).

Un altro mezzo è quello di promulgarsi in Curia dal Vicario generale o dal cancelliere innanzi al reo ed a due testimoni. Ma in tal caso sarebbe necessaria la previa citazione del reo.

E non potrebbe bastare la promulgazione della sentenza fatta in giudizio seduta stante? La Istruzione dice che in giudizio deve dettarsi al cancelliere la sola parte dispositiva, la quale non basta alla integrità della sentenza; e però questa si deve stendere poi interamente e notificarla, giusta la istruzione medesima, al reo. La ragione si è che, volendo il reo appellare, deve conoscere le ragioni tutte che mossero il giudice a proferire la sentenza, affinchè possa regolarsi circa l'appello. Nondimeno, se in giudizio siasi dettata o proferita la sentenza integralmente, col fatto e coi *considerandi*, crediamo che anche questa notificazione possa bastare (V. Mons. Lega l. c).

Dal dì della detta notificazione, fra soli dieci giorni, il reo ha diritto di appellare; ed ha diritto di appellare anche il procuratore fiscale in caso di sentenza assolutoria, quando a lui sembri provata la reità; e possono intervenire all'appello quanti altri hanno interesse nella causa. L'appello deve notificarsi o a viva voce seduta stante, ovvero in iscritto, alla Curia od al giudice che ha emanata la sentenza. Tra-

scorsi i detti giorni (da momento a momento), la sentenza passa in cosa giudicata, ed è irreformabile (1). Or qui può chiedersi: 1° se il giudice può respingere l'appello - e 2° se la dichiarazione dell'appello sospende la esecuzione della sentenza.

1.° Il giudice, d'ordinario, non può respingere l'appello, se non in pochi casi contemplati dal diritto; e sono i seguenti:

a) Quando il reo o espressamente o tacitamente abbia accettata la sentenza (cap. 15 *De sent. et re iud.*; c. 36 *de Test.*; c. 32 *de Elect.*).

b) Quando il reo, giuridicamente citato, non si presentò in giudizio, rendendosi contumace (Reiff. L. II, tit. 28, n. 303; Schmalzgrueber L. II, tit. 28 n. 11).

c) Quando il reo fu condannato per un delitto notorio, che non abbia avuto bisogno di prove (c. *Pervenit, De appell.*; c. *Consuluit e. t.*; c. *Romana, De appell.* in 6).

d) Quando il reo fu confesso insieme e convinto per prova piena e concludente (can. *Ei qui appellat.*, 2, q. 6; c. *Romana De appell.* in 6).

e) Quando il reo abbia riportate tre sentenze uniformi sulla stessa causa e sullo stesso articolo (c. *Sua nobis, De appell.* in 6).

Nei detti casi il giudice può respingere l'appello.

2.° E che deve dirsi della esecuzione della sentenza, non ostante l'appello? La quistione è in vedere quando l'appello è solo in devolutivo, non già in sospensivo; nel quale caso

(1) Vi sono però alcune sentenze che non passano in cosa giudicata, come le sentenze nulle per vizio sostanziale, o per falsi documenti, o per collusione di testimoni: in queste si ammette la *querela di nullità*. Così pure le sentenze di condanna evidentemente ingiuste: anche in queste si ammette il ricorso al superiore, ovvero al principe (V. Reiffenstuel L. II. tit. 28 n. 31; De Luca *de Iud.* disc. 38, n. 5 et 7; Bouix *De Iud.* P. II, Sect. 5, c. 2, § 1, q. 2 ad II; Rota *Enchir. Conf.* P. II. sect. 7, c. 5, n. 853 etc.).

a dichiarazione dell'appello non sospende la esecuzione della sentenza.

Intorno a ciò, sì dal corpo del diritto, come da costituzioni apostoliche e da decreti pontificii, furono stabilite molte norme, che poi Benedetto XIV raccolse tutte nella *Costit. Ad militantis* del 30 marzo 1742. Noi qui ne daremo un sunto fedele, non ostante che non parli solo degli appelli da sentenze criminali, ma degli appelli di misure anche stragiudiziali (1); tanto più che la Istruzione espressamente vuole osservate le prescrizioni della detta Bolla.

Adunque l'appello è solo in devolutivo, non già in sospensivo, sotto pena della nullità degli atti, nelle cause seguenti:

a) Nei decreti, la cui esecuzione dal Tridentino è demandata agli Ordinarii, anche come delegati della S. Sede, *appellatione vel inhibitione quacumque postposita*.

b) Nei decreti degli Ordinarii, così della santa visita, come fuori di essa, riguardanti il culto divino, specie la celebrazione del S. Sacrificio.

c) Nei decreti che obbligano o l'uno o l'altro Clero alle pubbliche processioni, e circa le precedenzae nelle sacre funzioni.

d) Nei decreti riguardanti la cura delle anime, l'amministrazione dei sacramenti e gli altri officii parrocchiali.

e) Nella deputazione dei vicarii, anche perpetui, con assegnazione della congrua, alle parrocchie perpetuamente unite a qualsivoglia chiesa o luogo pio.

(1) Da qualsivoglia gravame, anche stragiudiziale, si ammette l'appello al superiore (al Vescovo se il gravame è dal parroco; al Metropolitano o alla S. Sede se è dal Vescovo); purchè non si tratti di cosa frivola e purchè fra i dieci giorni dal gravame. Così Alessandro III L. II *Decretal.*, tit. 28 cap. 11: "De appellationibus, pro causis minimis interpositis, volumus te tenere, quod eis (pro quacumque levi causa fiant) non minus est, quam si pro maioribus fierent, deferendum." „ Così pure Bouix *De Iud.* P. II, c. 3, § 3, q. 10; Leuren., *For. Eccl.* L. II, tit. 28, n. 1102 etc.

f) Nella visita delle dette chiese parrocchiali, e di altra chiesa qual si voglia, benchè esente, e nei decreti circa la loro riparazione e la cura delle anime.

g) Nei decreti, onde i Vescovi obbligano i parroci ad assumere il numero di sacerdoti necessario alla cura: ovvero smembrano le parrocchie, costituendone delle nuove coll'assegnazione di qualche parte di congrua delle antiche.

h) Nella deputazione di coadiutori a' parroci illetterati e nella sospensione, od anche nella privazione del beneficio, *quando turpiter et scandalose vivunt, et si moniti, incorrigibiles perseverant.*

i) Nella traslazione dei beneficii semplici, anche di giurpatronato, dalle chiese minaccianti rovina, e che non possono ripararsi, ad altre chiese maggiori; e nei decreti che obbligano i patroni, i rettori, i beneficiati od anche il popolo alla riparazione delle chiese parrocchiali, secondo il Tridentino, sess. 21, c. 7.

l) Nelle punizioni de' parroci che abbandonano la residenza.

m) Nella revocazione o limitazione della facoltà di confessare ai confessori non parroci, benchè regolari.

n) Nella circoscrizione dei limiti delle parrocchie dove sono incerti, a forma del Tridentino Sess. 24 cap. 13.

o) Nella deputazione dell'economista alla parrocchia vacante, e nella indizione del concorso, nella relazione degli esaminatori e nella elezione del nuovo parroco.

p) Nel divieto di predicare senza licenza del Vescovo, benchè trattisi di regolari, secondo la Costit. di Clem. X *Superna.*

q) Nei decreti circa la clausura delle monache; circa l'esame per l'approvazione dei loro confessori; circa la reddizione de' loro conti, e circa la rimozione di qualunque ufficiale riguardante le dette religiose, benchè esenti o soggette ai Regolari, osservata per queste ultime la forma della costituz. di Gregor. XV *Inscrutabili.*

r) Nei decreti fatti ad occasione di santa visita, ed in quelli fuori la detta visita, che riguardano la disciplina ed i costumi degli ecclesiastici, osservata però la forma del decreto dalla S. C. de' VV. e RR. del 1600 d'ordine di Clemente VII (1).

s) Nei decreti che obbligano di accedere agli esami i presentati, gli eletti ed i nominati dalle persone ecclesiastiche ai beneficii, prima che vengano istituiti e confermati.

t) Nel diniego della promozione ai sacri ordini, e nella sospensione dagli ordini ricevuti *ob occultum crimen, sive ex informata conscientia.*

u) Nella prefessione del termine, per la punizione di un regolare esente ma di vita scandalosa, che deve farsi dal superiore e notificarsi al Vescovo.

v) Nelle punizioni ed altre misure contro i chierici concubinari o disonesti.

x) Nella privazione del privilegio del foro e ne' decreti contro i chierici che non portano l'abito e la tonsura, e negli altri casi prescritti dal Tridentino, Sess. 14 cap. 6 e 23 *de ref.*

y) Nell'approvazione o nella riprovazione del patrimonio, della pensione, ovvero del beneficio per titolo di ordinazione.

z) Nella convocazione del capitolo dei canonici, fatta dal Vescovo per deliberare di qualche affare, purchè non riguardi l'interesse di lui o dei suoi.

aa) Nei decreti circa l'assegnazione della terza parte delle prebende in distribuzioni quotidiane, dove queste non vi

(1) Il detto decreto, intorno a questo caso, dice così: " VIII In causis vero visitationis Ordinariorum aut correctionis morum, quoad effectum devolutivum tantum, (appellationes) admittantur; nisi de gravamine per definitivam irreparabili agatur; vel cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, iudicialiter procedit; tunc enim appellationi locus erit etiam quoad effectum suspensivum. „

sono, ovvero son così tenui che si disprezzano, giusta il Tridentino, Sess. 21 cap. 3 e Sess. 22 cap. 3. *de ref.*

bb) Nell'esecuzione delle pie disposizioni fatte da vivi o per testamento, secondo il Tridentino Sess. 22 cap. 8.

cc) Nella visita degli ospedali e dei luoghi pii, nella loro amministrazione e nella reddizione dei conti al Vescovo dei detti luoghi; *nisi aliter in ipsorum institutione et ordinatione expresse cautum fuerit*, giusta il cit. Tridentino Sess. 22, cap. 8; Sess. 7, cap. 15; Sess. 22, cap. 9, e Sess. 25, cap. 8.

dd) Nell'esame, nella sospensione e nella rimozione di qualsivoglia notaro per le cause ecclesiastiche, secondo il Tridentino Sess. 22 cap. 10.

ee) Nella erezione, nella direzione e nell'amministrazione del seminario e nella tassa da imporre (e da esigere per esso) a tutte le persone ed a tutti i luoghi pii, secondo il Tridentino Sess. 13 cap. 31 *de ref.*

ff) Nel rendiconto dell'amministrazione tenuta dall'economista e dal Vicario capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, giusta il Tridentino Sess. 24, cap. 16 *de ref.*

gg) Nella comminazione della scomunica *a iure latae*, e nella sentenza di sospensione e d'interdetto, salvo che l'appello non sia interposto pel capo di nullità, o di assoluzione dalle dette censure.

hh) Nella esecuzione di qualsivoglia altro decreto rimesso agli ordinari dal Tridentino e dalla Costit. di Pio IV *Benedictus Deus*.

In tutte le predette cause si permette solo il semplice e stragiudiziale ricorso alla S. Sede, e, secondo la loro natura, l'appello *in solo devolutivo*, dovendosi intanto eseguire senza ritardo la sentenza o il decreto emanato dal giudice o dal superiore.

Donde segue (è la stessa Bolla che dispone) che, ricorrendo l'appellante al giudice superiore perchè inibisca la esecuzione della sentenza al giudice che la proferì, il giudice superiore deve ricusarsi assolutamente, se pur non si tratti

di casi nei quali il diritto e i DD. ammettono l'appello *in devolutivo et in suspensivo*. Ed in quest'ultimo caso il superiore non dovrà subito dare il decreto della detta inibizione; ma dopo che l'appellante abbia esposto chiaramente le circostanze del fatto con cui debba proibirsi dal giudice la esecuzione della sentenza appellata, e deve necessariamente e sotto gravi pene agli ufficiali della Curia, inserirsi questa clausola: " Nos enim, attentis iuribus et supplicibus libello Nobis praesentatis, atque in actis exhibitis, sic, ut praefertur, inhibendum esse speciali rescripto mandamus. "

Sono queste le precipue disposizioni della costit. *Ad militantis* di Benedetto XIV. — La Istruzione vuole osservato pure il decreto 18 dic. 1835 e la circolare 1 agosto 1851. Diamo in nota la disposizione del solo decreto 18 dic. 1835 (1); giacchè la circolare 1 agosto 1851 non contiene per lo più che le disposizioni stesse di quello. Terremo conto poi delle dette disposizioni nel paragrafo seguente.

(1) Ecco il contenuto nella parte dispositiva 18 dic. 1835:

" 1.º Reis a Curiis Episcopalibus criminali iudicio damnatis spatium decem dierum conceditur quoad S. Congregationem Episcoporum et Regularium appellare possint.

" 2.º Decem dies numerari incipient non a die, quo sententia lata est, sed a die quo reo vel eius defensori per Cursorem denunciata fuit.

" 3.º Eo tempore elapso, quin reus vel eius defensor appellaverit, latam a se sententiam Episcopus exequetur.

" 4.º Interposita intra decem dies appellatione, Curia Episcopalis acta autographa totius causae ad S. Congregationem continuo transmittat, nempe:

" 1.º Processum ipsum confectum.

" 2.º Eius restrictum, seu compendiarium expositionem eorum, quae ex eodem processu emergunt.

" 3.º Defensiones pro reo exhibitas.

" 4.º Deni ue sententiam latam.